

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
133/2022/R/EEL

**ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15-BIS
DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4, IN MERITO A
INTERVENTI SULL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

29 marzo 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione definisce gli orientamenti dell’Autorità ai fini dell’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (di seguito: decreto-legge 4/22).

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità www.arera.it o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il **22 aprile 2022**.*

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290
e-mail: info@arera.it
pec istituzionale: protocollo@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. Il dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.



4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1. Introduzione e finalità del presente documento per la consultazione	6
2. Individuazione degli impianti di produzione a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22	7
3. Raccolta delle informazioni relative a eventuali contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022
4. Individuazione della quantità di energia immessa a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22	12
5. Quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE. Tempistiche e modalità di applicazione	13
6. Elementi conclusivi.....

1. Introduzione e finalità del presente documento per la consultazione

1.1 Il decreto-legge 4/22, all'articolo 15-bis, ha previsto che:

- (comma 1) a decorrere dalla data dell'1 febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
 - a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
 - b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;
- (comma 2) i produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), trasmettano al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/00, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al medesimo articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità);
- (comma 3) ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, il GSE calcoli la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
 - a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella allegata al medesimo decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;

Centro Nord	Centro Sud	Nord	Sardegna	Sicilia	Sud
[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]
58	57	58	61	75	56

Tabella 1: prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato

- b) un prezzo di mercato pari a:
 - 1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
 - 2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zionali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
- (comma 4) qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroghi il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente;

- (comma 5) in relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, le partite economiche di cui al comma 4 siano calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti;
- (comma 6) l'Autorità disciplini le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui sopra, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99;
- (comma 7) le disposizioni di cui sopra non si applichino all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

1.2 Il presente documento per la consultazione ha la finalità di presentare gli orientamenti dell'Autorità ai fini dell'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22.

2. Individuazione degli impianti di produzione a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22

2.1 Dal punto di vista operativo occorre innanzitutto individuare gli impianti di produzione a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22. Essi sono:

- a) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ammessi a beneficiare di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, cioè degli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 (per quest'ultimo ad eccezione degli impianti che beneficiano dell'incentivo di tipo *feed in tariff*). Non rientrano gli impianti ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012 o al decreto interministeriale 4 luglio 2019 in quanto tali incentivi sono dipendenti dai prezzi di mercato dell'energia elettrica;
- b) gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. Rientrano in questo punto anche gli impianti che non sono incentivati e che cedono l'energia al GSE tramite il ritiro dedicato (ivi inclusi quelli che beneficiano dei prezzi minimi garantiti) o lo scambio sul posto.

Rientrano anche gli impianti di produzione inclusi in sistemi di autoconsumo e in sistemi di distribuzione chiusi.

- 2.2 Si ritiene anche opportuno precisare cosa si debba intendere con il termine “potenza”. Si ritiene, al riguardo, che essa sia la potenza attiva nominale, pari alla somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l’impianto; a sua volta, la potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all’atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario. Nel caso di impianti fotovoltaici, la potenza nominale è pari al minimo tra il valore della potenza nominale dei pannelli fotovoltaici e il valore della potenza nominale dell’inverter.
- 2.3 Gli impianti sub a) sono già noti al GSE, mentre gli impianti sub b) potrebbero non essere noti al GSE. Si rende quindi necessario prevedere che Terna, avvalendosi delle informazioni contenute nel sistema GAUDI e di informazioni richieste agli utenti del dispacciamento ove necessario, trasmetta al GSE l’elenco degli impianti sub b), indicando i dati identificativi essenziali (quali il POD, la data di entrata in esercizio e gli estremi del produttore, ivi incluse le informazioni minime necessarie affinché il GSE possa espletare le attività previste dal decreto-legge).
- 2.4 Occorre altresì tenere conto che, per alcuni impianti, solo una parte dell’energia immessa rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22: è il caso, ad esempio, degli impianti parzialmente incentivati, il caso degli impianti fotovoltaici in parte incentivati ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 e in parte ai sensi dei decreti successivi, nonché il caso degli impianti per i quali una parte dell’energia immessa deriva da accumuli a partire da un precedente prelievo dalla rete (è, ad esempio, il caso degli impianti di pompaggio misto o degli impianti che, tra i propri gruppi, includono batterie elettrochimiche)¹. Gli impianti di pompaggio puro sono esclusi dall’ambito di attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 in quanto non alimentati dalla fonte rinnovabile idrica, ma classificabili come puri sistemi di accumulo.

¹ Si ricorda, infatti, che l’energia elettrica prodotta da sistemi di accumulo non è classificabile tra l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Rientra invece nell’ambito di applicazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 l’energia elettrica immessa da sistemi di accumulo alimentati dall’energia elettrica prodotta in sito da fonti rinnovabili, in quanto in assenza dei sistemi di accumulo tale energia sarebbe stata immessa in rete (è come se fosse energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete con differimento temporale).

3. Raccolta delle informazioni relative a eventuali contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022

3.1 Il GSE deve anche raccogliere le informazioni inerenti a eventuali contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, che interessano l'energia elettrica immessa dagli impianti soggetti all'applicazione del decreto-legge 4/22.

3.2 Al riguardo, si ritiene che i contratti ammissibili:

- possano essere di varia natura, ivi inclusi i contratti di copertura finanziaria;
- non debbano essere necessariamente siglati in via diretta dal produttore;
- possano essere contratti relativi a un singolo impianto di produzione oppure contratti di portafoglio;
- possano riguardare l'intera quantità di energia elettrica immessa oppure una parte, ad esempio afferente solo a determinati periodi di tempo;
- debbano essere riferibili all'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione oggetto del decreto-legge 4/22.

3.3 Allo scopo, poiché si possono presentare casistiche molto differenti, risulta utile la dichiarazione prevista dall'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22. Più in dettaglio, si ritiene opportuno che i produttori dichiarino, per ogni impianto di produzione e in relazione al periodo dall'1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022:

- la presenza o meno di contratti conclusi prima del 27 gennaio 2022;
- se tali contratti sono collegati, o meno, all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia elettrica;
- il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia, che rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 4/22;
- il prezzo medio dell'insieme dei contratti non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia che presentano un prezzo medio di cessione superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento, opportunamente definito ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 4/22.

3.4 Più in dettaglio, si ritiene che i produttori, previa richiesta da parte del GSE a partire dagli elenchi individuati come detto nel paragrafo 2, debbano trasmettere al medesimo GSE una dichiarazione redatta, ai sensi del DPR 445/00, per ciascun impianto, in cui si attesti, per il periodo dall'1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 (indicando la validità contrattuale sia termini di durata sia in termini di fasce orarie):

- a) se l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto in esame è ceduta nell'ambito di uno o più contratti conclusi prima del 27 gennaio 2022, oppure no. Nel caso in cui vi siano più contratti per portafoglio, in assenza di esplicite diverse informazioni documentabili, si ritiene opportuno assumere che ciascuno di tali contratti afferisca pro quota a ogni impianto di produzione facente parte del portafoglio.

In caso di risposta affermativa a quanto indicato sub a), la medesima dichiarazione deve anche specificare, con riferimento al citato periodo temporale:

- b) se i prezzi indicati in ciascuno dei contratti sono collegati, e in quale modo, all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia;
- c) il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia. Allo scopo, il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica (in relazione alle ore comprese nel periodo febbraio 2022 – dicembre 2022 coperte dai contratti medesimi) è un prezzo unico per tutto il periodo di durata contrattuale e deve essere calcolato in modo tale da essere coerente con il criterio di calcolo, basato su medie aritmetiche di prezzi zonali orari, adottato dall'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 4/22 per la determinazione del prezzo di riferimento. Per la finalità di cui al presente alinea, nel caso in cui l'energia elettrica immessa da un impianto di produzione afferisca a più contratti, vi sono due possibili criteri di calcolo alternativi:
 - 1) viene definito un prezzo medio di cessione dell'energia elettrica per ogni singolo contratto. Tale prezzo medio è pari alla media aritmetica dei prezzi orari contrattuali;
 - 2) viene definito un prezzo medio di cessione dell'energia elettrica unico per l'insieme dei contratti in cui rientra l'energia immessa dall'impianto di produzione. Tale prezzo medio verrebbe definito come media aritmetica dei prezzi medi orari: questi ultimi sono pari alla media dei prezzi orari di ogni contratto ponderata sulle rispettive quantità orarie contrattuali.

Il criterio di calcolo sub 1) appare più aderente alla lettera dell'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 4/22 ma, nel caso di contratti separati per fasce orarie, comporta un confronto non coerente con il prezzo di riferimento (che prescindere dalle ore, né può essere opportunamente definito in funzione della fattispecie in esame). Pertanto, appare più coerente l'utilizzo del criterio di calcolo sub 2);

- d) se, in funzione dei risultati di cui alla lettera c), il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti² non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia è superiore oppure non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento. Per tale finalità, poiché il prezzo di riferimento riportato nell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 è zonale, occorre considerare il prezzo di riferimento relativo alla zona di mercato in cui l'impianto in esame si trovava alla data del 31 dicembre 2020 (cioè prima dell'introduzione della zona Calabria non contemplata nel decreto-legge medesimo). In relazione all'energia elettrica sottostante a tali contratti, ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, occorre

² I contratti vengono considerati singolarmente oppure complessivamente per impianto, in funzione delle scelte derivanti dalla lettera c).

specificare a quale frazione dell'energia elettrica immessa dall'impianto o a quali fasce orarie i contratti sono riferiti;

- e) il prezzo medio dell'insieme dei contratti non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia che presentano un prezzo medio di cessione superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento, e che afferiscono all'impianto di produzione in esame². Tale prezzo deve essere calcolato in modo tale da essere coerente con il criterio adottato dall'articolo 15-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 4/22 e pertanto:
 - i) deve essere un prezzo medio orario nel caso degli impianti di cui all'articolo 15-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4/22 nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo alimentati da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente. In presenza di un unico contratto, esso sarà il prezzo orario lì indicato, eventualmente coincidente per una pluralità di ore; in presenza di più contratti che afferiscono al medesimo impianto, esso sarà la media dei prezzi orari di ogni contratto ponderata sulle rispettive quantità orarie contrattuali;
 - ii) deve essere un prezzo medio mensile nel caso degli altri impianti di cui all'articolo 15-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4/22. Esso è pari alla media aritmetica dei prezzi orari: questi ultimi, in presenza di più contratti, sono pari alla media dei prezzi orari di ogni contratto ponderata sulle rispettive quantità orarie contrattuali.

3.5 Congiuntamente alla dichiarazione, si ritiene necessario che venga trasmessa al GSE una relazione tecnica in cui si descrive nel dettaglio come è stato calcolato il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia (vds. lettera c)) e il prezzo medio dell'insieme dei contratti non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia che presentano un prezzo medio di cessione superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento, che afferiscono all'impianto di produzione in esame (vds. lettera e)). La relazione descrive altresì le strutture contrattuali e specifica come viene definita la ripartizione dell'energia elettrica tra contratti differenti (ove occorra tale casistica). La relazione riporta anche gli estremi contrattuali (i contratti non devono essere allegati ma devono essere resi disponibili al GSE su richiesta in caso di controllo o nel caso in cui si rendano necessari approfondimenti) ed eventuali ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22.

3.6 Infine, qualora siano presenti sistemi di accumulo, si ritiene opportuno che il produttore indichi se intende, o meno, escludere la parte di energia immessa imputabile al sistema di accumulo e derivante da prelievi di energia elettrica dalla rete: infatti, per operare tale esclusione, è necessario installare apposite apparecchiature di misura presso l'accumulo (se non già presenti), quali quelle già richieste in tali situazioni ai fini dell'erogazione degli incentivi (si veda, al riguardo, la deliberazione 574/2014/R/eel), per cui potrebbe capitare che il costo di

installazione e gestione di tali apparecchiature superi i benefici³. Se il produttore intende escludere la parte di energia immessa imputabile al sistema di accumulo e derivante da prelievi di energia elettrica dalla rete, è necessario che la relazione di cui al punto 3.5 includa la quantificazione del rendimento del sistema, da utilizzarsi per determinare tale parte di energia immessa.

- 3.7 La dichiarazione di cui al punto 3.4 e la relazione di cui al punto 3.5 possono essere riferite a più impianti di produzione gestiti dal medesimo produttore qualora vi siano contratti condivisi tra più impianti o di portafoglio, dandone evidenza.
- 3.8 Infine, si ritiene che la dichiarazione di cui al punto 3.4 debba essere resa disponibile al GSE entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del medesimo GSE e che, in caso di assenza della dichiarazione entro tale scadenza, si debba assumere che non siano presenti contratti.

S.1 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati i contenuti minimi della dichiarazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano inseriti? Perché?

S.2 Si ritiene sufficiente la tempistica di 30 giorni per la predisposizione della dichiarazione?

4. Individuazione della quantità di energia immessa a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22

- 4.1 Il GSE, per ciascun impianto di cui al paragrafo 2, deve identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione.
- 4.2 Allo scopo, il GSE, per ogni ora, deve escludere:
- la quota di energia elettrica immessa e incentivata con strumenti diversi dai premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia;
 - la quota di energia elettrica immessa da impianti che comprendono sistemi di accumulo (quali gli impianti idroelettrici di pompaggio misto e gli impianti tra i cui gruppi vi sono batterie elettrochimiche) qualora derivante da prelievi da rete, nei casi in cui il produttore abbia optato per tale esclusione e abbia provveduto a effettuare quanto di propria competenza per disporre dei dati di misura necessari, ad esempio utilizzando gli stessi algoritmi già adottati nell'ambito degli strumenti di incentivazione;
 - la quota di energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati

³ Ciò assume rilievo soprattutto nel caso in cui il sistema di accumulo sia un gruppo di un impianto di produzione presente presso una unità di consumo, per cui la parte di energia immessa imputabile al sistema di accumulo e derivante da prelievi di energia elettrica dalla rete potrebbe essere una parte trascurabile del totale.

spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 4/22, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti, come emerge dalle dichiarazioni di cui al paragrafo 3.

- 4.3 Pertanto, la quota di energia elettrica immessa per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione, in ogni ora del periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, è pari a una percentuale X del totale, variabile tra 0% e 100%. Il valore della percentuale viene definito caso per caso dal GSE sulla base della dichiarazione resa dal produttore secondo le modalità di cui al paragrafo 3 (per quanto riguarda le informazioni afferenti ai contratti), in funzione degli strumenti incentivanti presenti (che potrebbero applicarsi solo a una parte dell'energia complessivamente immessa) e in funzione dell'eventuale presenza di sistemi di accumulo. Tale percentuale potrebbe essere identificabile ex ante (ad esempio nel caso di impianti parzialmente incentivati con gli incentivi sostitutivi dei certificati verdi), oppure potrebbe essere definita ex post (ad esempio nel caso di impianti che includono sistemi di accumulo o nel caso di contratti esclusi dall'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 che prevedono un limite alla quantità oraria di energia ad essi afferente). Nel caso di impianti divisi in sezioni, di cui solo alcune rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, è possibile fare riferimento ai dati di misura dell'energia elettrica immessa per la sola sezione, ove presenti.
- 4.4 Si ritiene, infine, che qualora risultasse operativamente più semplice, il GSE possa identificare la quota di energia elettrica immessa per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione sulla base di diverse soluzioni che conducano al medesimo risultato (ad esempio, nei casi di cui al punto 4.3 per i quali la percentuale risulterebbe nota ex post, la quota di energia elettrica immessa per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione potrebbe anche essere calcolata come differenza tra la quantità di energia elettrica complessivamente immessa e la quantità esentata).

S.3 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati gli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano riportati? Perché?

5. Quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE. Tempistiche e modalità di applicazione

- 5.1 In attuazione dell'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22, il GSE, per ogni impianto di cui al paragrafo 2 e per ogni ora, calcola le partite economiche oggetto di regolazione, pari al prodotto tra:

- la quantità di energia elettrica immessa, maggiorata dei fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti, di cui alla tabella 4 del Testo Integrato *Settlement* - TIS;
 - la percentuale di cui al paragrafo 4.3⁴;
 - la differenza tra i prezzi definiti dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22. Per tale finalità, in presenza di contratti che non comportano l'esenzione dall'applicazione dell'articolo medesimo, il prezzo da sottrarre al prezzo di riferimento è quello dichiarato dai produttori e descritto nel paragrafo 3.4, lettera e).
- 5.2 Per le finalità di cui al punto 5.1, i dati orari di misura dell'energia elettrica immessa qualora non già disponibili al GSE, vengono trasmessi al GSE da Terna secondo modalità definite dal GSE. Si ritiene che essi siano esclusivamente i dati di misura degli impianti non già noti al GSE, per i quali Terna è tenuta a identificare l'elenco come evidenziato nel punto 2.2.
- 5.3 Si ritiene inoltre che, qualora la percentuale di cui al paragrafo 4.3 e la differenza tra i prezzi definiti dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22 non sia differenziata su base oraria, sia sufficiente effettuare il calcolo delle partite economiche su base mensile. Una siffatta situazione potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di impianti idroelettrici a bacino o a serbatoio: in tali casi, qualora l'impianto fosse idroelettrico di pompaggio misto, anche l'esclusione dell'energia elettrica immessa derivante da apporti di pompaggio può essere effettuata su base mensile.
- 5.4 Qualora le partite economiche siano positive, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui esse risultino negative, il GSE provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente: si ritiene opportuno prevedere che, in quest'ultimo caso, il GSE possa operare compensazioni con le partite economiche a vario titolo spettanti al medesimo produttore (quali incentivi o contributi nell'ambito del ritiro dedicato o dello scambio sul posto).
- 5.5 Si ritiene, inoltre, che la regolazione delle partite economiche debba avvenire per la prima volta in modo cumulato per l'insieme dei mesi già trascorsi, non appena possibile, e che, a seguire, avvenga su base mensile, entro la fine del secondo mese successivo a quello a cui la produzione è riferita, ad eccezione di quanto indicato nei successivi punti.
- 5.6 Nel caso di impianti per i quali trovano applicazione i prezzi minimi garantiti nell'ambito del ritiro dedicato di cui alla deliberazione 280/07, al fine di non vanificare la finalità di tali prezzi come previsto dall'articolo 15-bis, comma 5, del decreto-legge 4/22, si ritiene opportuno che le partite economiche di cui al presente paragrafo siano calcolate dal GSE solo al termine del 2022 e che il GSE, in relazione all'intero anno 2022, effettui i conguagli previsti dall'articolo 7 della deliberazione 280/07 in modo che ai produttori spetti il massimo tra la remunerazione basata sui

⁴ O soluzioni operative equivalenti, vds. il punto 4.4.

prezzi garantiti e la somma algebrica tra la remunerazione a prezzi zonali orari e le partite economiche di cui al presente paragrafo relative al periodo febbraio-dicembre 2022.

- 5.7 Nel caso di impianti che beneficiano del ritiro dedicato, diversi da quelli di cui al punto 5.6, si ritiene opportuno che il GSE, anziché determinare le partite economiche sulla base della formula di cui al punto 5.1, riconosca direttamente al produttore il prezzo orario spettante, pari alla somma algebrica tra il prezzo zonale orario e la differenza tra i prezzi definiti dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22. Tale procedura dovrebbe risultare di più semplice e rapida attuazione, evitando regolazioni di partite economiche di segno opposto in diversi momenti temporali.
- 5.8 Nel caso di impianti che beneficiano dello scambio sul posto, si ritiene che le partite economiche di cui al presente paragrafo siano applicate in sede di erogazione a conguaglio del contributo in conto scambio, eventualmente prevedendo forme di compensazione con i saldi economici non liquidati ai produttori. Ciò garantirebbe il massimo allineamento possibile tra le tempistiche e le modalità di applicazione delle partite economiche di cui al presente documento e quelle di cui allo scambio sul posto (che prevedono acconti in corso d'anno, anche forfetari, e un conguaglio all'inizio dell'anno successivo).

- S.4 Si ritengono necessarie altre puntualizzazioni in merito alla quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE, nonché alle relative tempistiche e modalità di applicazione? Quali e perché?*
- S.5 Si ritiene preferibile prevedere che, almeno nei casi più complessi caratterizzati dalla presenza di contratti articolati, il calcolo delle partite economiche sia effettuato dai produttori e reso disponibile, con cadenza mensile, al GSE per proprie verifiche?*

6. Elementi conclusivi

- 6.1 Occorre infine istituire un apposito conto presso Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) a cui attribuire le partite economiche positive e negative di cui al paragrafo 5.
- 6.2 Si ritiene inoltre che CSEA, ai fini delle esigenze del conto istituito ai sensi del punto precedente, possa utilizzare le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione, qualora necessario.
- 6.3 Si ritiene, infine, che il gettito che si renderà complessivamente disponibile sul conto di cui al punto 6.1 venga allocato al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria Asos.